

GUIDA ALLA LETTURA DEL PO adottato

SCHEDA 5

DISCIPLINA DI PIANO DT02B

Art 16.3 Distanza delle costruzioni dalle strade

Tenuto conto che:

- l'art 16 del DLGS 285/92 (Codice della strada), in merito alle *“Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati”* demanda allo specifico Regolamento (DPR 495/92) la determinazione delle distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di edificabilità, prevedendo altresì una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.
- Il DLGS 285/92 (Codice della strada) a tale proposito, non prevede la possibilità di norme più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici comunali.
- Il Regolamento citato al comma 3 stabilisce che: *“Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo B;
 - c) 10 m per le strade di tipo C.

Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

- Già il Regolamento urbanistico vigente all'art 4 comma 2 per i casi in questione demanda specificatamente alle riduzioni previste dal codice della strada e relativo Regolamento d'attuazione.

Pertanto, nello specifico caso riguardante *le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici*, si dà atto che prevalga la norma sovraordinata (commi 3 e 5 dell'art 26 del Regolamento d'attuazione del Codice della strada),

rispetto a quanto riportato nella tabella di cui all'art 16.3 del PO (in merito alle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati).